



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3109**

Prot. n. de032-03

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale di data 6 ottobre 1989, n. 11599 (Delibera di istituzione del biotopo Taio) modificata con deliberazione della Giunta provinciale 10 maggio 2002, n.993 (Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 11599 di data 6 ottobre 1989 : "Delibera di istituzione del biotopo Taio")

Il giorno **05 Dicembre 2003** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA
GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Provincia Autonoma di Trento, con legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti d'elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti "biotopi" ai sensi dell'art.2 della precitata l. p. 14/1986.

La l.p. 14/1986 distingue i biotopi in "biotopi d'interesse provinciale" e "biotopi d'interesse non provinciale". Sono considerati biotopi di interesse provinciale quelli individuati ai sensi della l.p. 14/1986 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del Piano Urbanistico Provinciale. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art.5 della l.p. 14/1986 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta, tra l'altro, adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area ed i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Con deliberazione del 6 ottobre 1989, n. 11599, la Giunta Provinciale aveva provveduto ad individuare il biotopo di interesse provinciale n. 66 denominato "Taio" con una superficie di 4,39 ha. Nel biotopo sono stati eseguiti lavori di rinaturalizzazione e miglioramento ambientale per recuperare le modificazioni ambientali causate dagli interventi di parziale bonifica dell'area. Il monitoraggio delle presenze faunistiche ha confermato l'importanza del biotopo che, seppur di dimensioni ridotte, costituisce un ambiente molto raro in Vallagarina.

Con deliberazione del 10 maggio 2002, n. 993, la Giunta della Provincia Autonoma di Trento ha deliberato un ampliamento della superficie soggetta a tutela di biotopo, in concomitanza con la rinaturalizzazione di circa 1 ha di superficie in area di tutela integrale, già acquistata dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura. Queste azioni sono previste da un più generale progetto, denominato *Nemos*, di riordino e riqualificazione ambientale di sette biotopi d'interesse provinciale, finanziato dall'Unione Europea su fondi europei, tramite lo strumento finanziario *Life*.

Nelle adiacenze del biotopo si è recentemente resa disponibile una superficie di 3.793 mq di proprietà del Comune di Nomi che ben si adatterebbe, stante la sua localizzazione defilata, ad essere sede di un piccolo percorso didattico, destinato soprattutto alle scolaresche del bacino di Trento e Rovereto, che spieghi le modifiche del territorio nella zona del Taio, le caratteristiche e le specie faunistiche del biotopo. A tale scopo si è già provveduto a frazionare la originaria particella 1022/1 estrapolando la neoformata particella fondiaria 1022/19, come risultante da frazionamento già approvato.

In data 23 maggio 2003, in ottemperanza al disposto dell'art.5 della l.p.14/1986, l'Assessore all'Ambiente, Sport e Pari Opportunità ha inviato gli atti progettuali di proposta di modifica dei confini e dei relativi vincoli di tutela ai Comuni di Nomi e di Volano, al Comprensorio della Vallagarina, ed al Comitato Agricolo Comprensoriale della Vallagarina, ora Comitato territoriale di Sviluppo, al fine di raccogliere i relativi pareri.

In particolare, la proposta di modifica dei confini del biotopo "Taio" riguarderebbe:

1) in territorio comunale di Nomi:

- allargamento della p.f. 1022/19 C.C. Nomi di 3793 mq, di recente frazionamento e di prossima acquisizione (transazione fra Comune di Nomi e P.A.T.) in Comune di Nomi, particella che ricadrebbe in area di tutela parziale;
- parte della p.f. 1022/1 per una superficie di circa 1.000 mq in area a tutela integrale. L'area, di proprietà del Comune di Nomi, ricomprende come lati la mezzeria del canale, denominato alveo (o fossa) di Volano, ed il bordo esterno dell'area didattica;

2) in territorio comunale di Volano, vista la proposta di realizzare un'area didattica, si propone di allargare la zona a biotopo ad essa circostante. L'allargamento riguarda parte della p.f. 2940/1 C.C. Volano, di proprietà dello stesso Comune, e ricomprende:

- una superficie di circa 1.000 mq in area di tutela integrale, dalla mezzeria del canale al bordo del canale stesso;
- una superficie di circa 12.500 mq in area a tutela parziale, dal bordo del canale fino ad un confine fisico (muro) tra le campagne.

Le motivazioni di questa revisione dei confini del biotopo "*Taio*" sono così riassumibili:

- l'attuale confine del biotopo presenta il problema tecnico gestionale dell'adiacenza dell'area naturale a tutela integrale con l'area esterna al biotopo, non protetta, senza la zona intermedia di transizione con funzione di cuscinetto. Tale incongruenza può essere parzialmente superata ponendo sotto tutela di biotopo alcuni terreni circostanti l'area a tutela integrale, come da accordi con le Amministrazioni Comunali interessate;
- la necessità di circoscrivere la p.f. 1022/19 (dove si prevede la realizzazione di un'area didattica rivolta al mondo scolastico) con area tutelata a biotopo, specialmente per motivi di sicurezza legata alla presenza dell'attività venatoria;
- la presente proposta di confinazione appoggia i confini del biotopo su contorni fisici ben definiti del territorio (strade, muretti, netti cambi di coltura). La certezza del confine, dato dalla sua inequivocabile riconoscibilità sul territorio, agevola gli agenti addetti alla sorveglianza, i fruitori del biotopo, gli agricoltori, i cacciatori, i pescatori.

Il Comune di Nomi, con deliberazione della Giunta comunale 30 giugno 2003, n. 36, si è espresso favorevolmente all'ampliamento proposto.

Il Comune di Volano, con deliberazione della Giunta comunale 10 giugno 2003, n. 90, ha espresso parere favorevole subordinatamente alle seguenti integrazioni delle Norme di Tutela:

- integrazione dell'art.2 delle Norme di Tutela, laddove si parla di manutenzione straordinaria del canale scolmatore (in collegamento all'idrovora), con il seguente paragrafo : "l'intervento del Consorzio atesino dovrà essere sempre autorizzato quando detto Consorzio segnali che la crescita delle erbe limita il libero deflusso all'idrovora delle acque provenienti da monte del biotopo, sia in zona ricadente in area a tutela integrale, sia in area a tutela parziale";
- aggiunta all'art.2 delle Norme di Tutela, ove si cita l'uso delle concimazioni minerali ed organiche, dopo la parola "organiche" della seguente dicitura: "ed effettuare trattamenti fitosanitari" ed il riferimento al protocollo d'intesa dell'anno "2003";
- all'art.2 dopo "la conduzione dei terreni agrari compresi nell'area di rispetto con le tecniche agronomiche colturali in atto e tradizionali, se compatibili con i criteri di tutela del biotopo" della frase "nell'area a tutela parziale la sostituzione e i reimpianti fruttiviticoli sono ammessi senza necessità di autorizzazione da parte del Servizio Parchi e Conservazione della Natura della P.A.T."

Si segnala che le ultime due istanze avanzate dal Comune di Volano sono state recepite con deliberazione di Giunta provinciale 10 maggio 2002, n.993 avente ad oggetto: " Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale di data 6 ottobre 1989, n. 11599 <Delibera di istituzione del biotopo Taio>".

Il Comprensorio della Vallagarina, con nota prot. 13371/3/4 di data 30 giugno 2003 a firma del Presidente, ha espresso parere favorevole raccomandando che gli interventi di realizzazione delle strutture didattiche non vadano ad interferire con le specie notevoli presenti nel fosso.

Il Comitato Territoriale per lo Sviluppo Rurale, con parere n. 51/2003 del 22 luglio 2003, si è espresso favorevolmente con la seguente osservazione: "Art.2, area a tutele parziale: è consentito usare concimazioni minerali ed organiche e trattamenti fitosanitari, secondo i dettami del protocollo d'intesa 2001 d'autodisciplina per la produzione integrata agricola del Trentino.

In data 15 ottobre 2003 il Comitato provinciale per l'Ambiente, riunitosi per valutare suddetti pareri, proponeva alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art.5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, con deliberazione n. 30/2003:

- di ampliare la superficie del biotopo d'interesse provinciale n. 66 "Taio", istituito dalla Giunta Provinciale con deliberazione 6 ottobre 1989, n. 11599 e successivamente ampliato con deliberazione del 10 maggio 2002, n. 993, individuando le aree a tutela integrale e a tutela parziale in conformità alla cartografia elaborata dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura nella proposta di ridefinizione dei confini;
- di accogliere la richiesta del Comune di Volano, disponendo che la manutenzione straordinaria eseguita dal Consorzio Atesino di Bonifica debba sempre essere autorizzata quando il Consorzio segnali che la crescita delle erbe limita il libero deflusso all'idrovora delle acque provenienti da monte del biotopo, sia in zona ricadente in area a tutela integrale, sia in area a tutela parziale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., recante "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico";
- visto il parere favorevole del Comitato per l'Ambiente espresso ai sensi dell'art.5 della l.p. 14/1986 e s. m.;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di modificare la deliberazione istitutiva del biotopo Taio di Nomi 6 ottobre 1989, n. 11599 integrando l'elenco delle particelle incluse nell'area protetta con il seguente:
in C.C. Nomi la p.f. 1022/19.
in C.C. Volano ulteriore porzione della p.f. 2940/1;
le quali, ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n.14 e s.m., vengono incluse a tutti gli effetti nel biotopo stesso;
- 2) di aggiornare la numerazione delle particelle fondiari ricomprese nel biotopo, includendo quelle originatesi dal frazionamento di realtà già incluse al momento della prima istituzione. Pertanto le particelle sottoposte a vincolo di biotopo sono le seguenti:

Area a tutela parziale:

C.C. di Volano:*2940/1;

C.C. di Nomi: 333/2, 333/5, 334/2, *965, 1022/18, 1022/19.

* particelle parzialmente comprese nel biotopo;

Area a tutela integrale

C.C. di Volano:*2940/1;

C.C. di Nomi: 333/3, 333/4, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/10, 333/11, 333/12, *1022/1, 1022/16, 1022/17.

* particelle parzialmente comprese nel biotopo;

- 3) di individuare, al fine di meglio esplicitare le azioni di salvaguardia del biotopo, una zona a tutela parziale ed una zona a tutela integrale secondo quanto evidenziato nell'allegata cartografia che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di integrare l'art.2 delle Norme di tutela contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale 6 ottobre 1989, n.11599, come segue:
 - dopo il comma 1, il seguente comma 1 bis: “In particolare è permesso nell'area a tutela integrale la manutenzione straordinaria effettuata dal Consorzio di Bonifica Atesino di Trento del canale scolmatore (in collegamento con l'idrovora) denominato “alveo di Volano”, previa autorizzazione e secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura; l'intervento del Consorzio Atesino dovrà essere sempre autorizzato quando detto Consorzio segnali che la crescita delle erbe limita il libero deflusso all'idrovora delle acque provenienti da monte del biotopo”;
 - conseguentemente al comma 4 del medesimo articolo, dopo “In particolare” la precisazione “fatti salvi” (che sostituisce il precedente “fatto salvo”) e “quanto previsto dal comma 1 bis” dopo la locuzione “i permessi in area a tutela parziale”;

A meri fini di chiarezza si riporta, di seguito, il disposto dell'art.2 delle Norme di tutela con le modifiche apportate dalla presente deliberazione:

“Art.2

1. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con le attività economiche tradizionali (in particolare l'agricoltura).

1 bis. In particolare è permesso nell'area a tutela integrale la manutenzione straordinaria effettuata dal Consorzio di Bonifica Atesino di Trento del canale scolmatore (in collegamento con l'idrovora) denominato “alveo di Volano”, previa autorizzazione e secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura; l'intervento del Consorzio Atesino dovrà essere sempre autorizzato quando detto Consorzio segnali che la crescita delle erbe limita il libero deflusso all'idrovora delle acque provenienti da monte del biotopo;

2. In particolare è permesso nell'area a tutela parziale:

- la conduzione dei terreni agrari compresi nell'area di rispetto con le tecniche agronomiche colturali in atto e tradizionali, se compatibili con i criteri di tutela del biotopo; sono in ogni caso autorizzati le sostituzioni ed i reimpianti frutti-viticoli sui medesimi appezzamenti coltivati;

- la circolazione dei mezzi agricoli nelle aree coltivate, limitatamente ai proprietari, affittuari, usufruttuari, amministratori o lavoratori agricoli;

- la circolazione sulla strada interpodereale individuata dalla p.f. 965 C.C. Nomi;

- la manutenzione straordinaria effettuata dal Consorzio di Bonifica Atesino di Trento del canale scolmatore (in collegamento con l'idrovora) denominato “alveo di Volano”, previa autorizzazione e secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura; l'intervento del Consorzio Atesino dovrà essere sempre autorizzato quando detto Consorzio segnali che la crescita delle erbe limita il libero deflusso all'idrovora delle acque provenienti da monte del biotopo;

- usare concimazioni minerali ed organiche ed effettuare trattamenti fitosanitari, secondo i dettami del protocollo d'intesa 2001 d'autodisciplina per la produzione integrata agricola del Trentino.

3. Per la conservazione, il recupero ambientale e la fruizione pubblica del biotopo, potranno essere attuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli previsti da appositi progetti di recupero ambientale e di fruizione pubblica, approvati dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura.

4. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, è necessario attuare una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'adozione del disposto di cui all'art.3 della legge provinciale n. 14, 23 giugno 1986;

a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;

b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;

c) il divieto di coltivare cave e torbiere, e la revoca del diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse;

5. In particolare, fatti salvi i permessi in area a tutela parziale e quanto previsto dal comma Ibis:

non è permesso nell'area a tutela integrale e nell'area a tutela parziale:

- immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo per motivi scientifici, di studio o volti alla conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura, cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;

- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo per i motivi di cui sopra;

- immettere acque di rifiuto o che in ogni modo possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;

- usare pesticidi, erbicidi, concimazioni minerali od organiche, che possano innescare fenomeni d'eutrofizzazione, alterare in modo permanente le caratteristiche biochimiche delle acque, recare danno alla flora e alla fauna selvatica;

- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;

- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;

- provocare suoni, luci, rumori molesti;

- campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani od altri animali domestici;

- circolare con qualsiasi mezzo di locomozione meccanico o animale;

- danneggiare la tabellazione esistente di segnalazione biotopo e le strutture per la visita all'area protetta.

non è permesso nell'area a tutela integrale:

- entrare a piedi nella zona protetta, ad eccezione delle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione;

- praticare la pesca e la balneazione, usare natanti, prelevare acqua nei bacini e nei canali aperti. ”

5) l'individuazione di cui ai punti 1 e 2 del presente deliberato riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi dell'art.8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14;

6) il Servizio Parchi e Conservazione della Natura potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti;

7) la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

PIF